



SENT. 236/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

|                |                    |                      |
|----------------|--------------------|----------------------|
| Rita           | <b>LORETO</b>      | Presidente           |
| Ida            | <b>CONTINO</b>     | Consigliere relatore |
| Lucia          | <b>d' AMBROSIO</b> | Consigliere          |
| Roberto        | <b>RIZZI</b>       | Consigliere          |
| Maria Cristina | <b>RAZZANO</b>     | Consigliere          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **61870** del registro di segreteria,  
proposto da:

- **PROCURATORE REGIONALE** presso la Sezione  
giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania;

- *(Appellante)*

*contro*

**LA VECCHIA SALVATORE**, (C.F. LVCSVT74L04F839D) nato  
a Napoli il 4 luglio 1974, rappresentato e difeso dall'avv. Irene  
Cossu, pec: irenecossu@avvocatinapoli.legalmail.it

*(Appellato)*

*avverso*

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 496/2024, pubblicata il 3 ottobre 2024 e non notificata.

**Visti** gli atti del giudizio.

**Uditi**, nella pubblica udienza del 25 settembre 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore Cons. Ida Contino, il Pubblico ministero d'udienza nella persona del VPG Adelisa Corsetti e l'avv. Di Cosimo Lucia su delega dell'avv. Irene Cossu per l'appellato.

### **FATTO**

Con la sentenza n. 496/2024, depositata il 3 ottobre 2024, la Sezione giurisdizionale per la regione Campania ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti del sig. La Vecchia Salvatore, per l'indebita percezione del sussidio noto come "reddito di cittadinanza".

La Procura aveva contestato al sig. La Vecchia di aver percepito dal giugno 2020 al novembre 2021 il reddito di cittadinanza, in violazione delle prescrizioni di cui al d.l. 28.01.2019 n. 4 (convertito in l. 28.3.2019 n. 26), in quanto disponeva di un patrimonio mobiliare superiore alla soglia prevista dalla legge per ottenere il beneficio. Dalla comunicazione di notizia di reato effettuata alla Procura penale dalla Guardia di finanza – Nucleo operativo metropolitano di Napoli (cfr. documento prot. n. 0595227 del 11.11. 2022), risultava, infatti, che sig. La Vecchia, nel periodo dal 2017 al 2021, aveva effettuato plurime rimesse di denaro, per complessivi € 48.158,54, mediante il sistema *money transfer* verso familiari e soggetti di fiducia; e che nel 2018,

anno di riferimento per ottenere il reddito di cittadinanza, la somma rimessa era pari a € 10.077,48.

Secondo la prospettazione attorea, dunque, il sig. La Vecchia, al momento della presentazione della domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, superava il limite reddituale di cui all'art. 2 del d.l. 4/2019. Di qui la richiesta di restituzione delle quote di contributo percepite per un totale di € 13.749,80.

**2.** La Sezione giurisdizionale per la regione Campania, con la citata sentenza, dopo aver rilevato di non condividere la posizione assunta da questa Sezione di appello con la sentenza n. 468/2022, dava conferma al proprio consolidato orientamento espresso in diverse sentenze non appellate e passate in giudicato (nn. 335, 336, 337, 367, 382, 504, 505, 677, 678, 789, 950 del 2021), negando quindi la giurisdizione del giudice contabile nella materia dell'illecita percezione del reddito di cittadinanza.

A tale conclusione perveniva inquadrando il reddito di cittadinanza tra i "meri sussidi" e, nello specifico, puntualizzava che *<<il reddito di cittadinanza non conferisce al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, risultando costui un mero destinatario di risorse di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione erogate nell'ambito di quelle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell'art. 38 della Costituzione>>*.

Per le ulteriori considerazioni il giudice faceva integrale rinvio, ex art. 39, comma 2 del c.g.c., alle motivazioni già espresse dalla Sezione nelle tre pronunce (nn. 14, 46 e 62 del 2024) ove si chiariva che "il

*percettore del reddito non risulta essere un gestore di risorse pubbliche per conto dell'amministrazione erogatrice, non essendo onerato di condotta tesa al perseguimento dell'interesse dell'amministrazione. [...] è destinatario di risorse pubbliche senza alcun vincolo di destinazione e senza un programma dell'amministrazione da realizzare sicché non si può in alcun modo considerarlo inserito funzionalmente in un programma di rilevanza ed interesse pubblico".*

Concludeva, pertanto, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario.

**2.** La Procura regionale, con atto depositato in data 23.10.2024, ha chiesto la riforma della già citata sentenza n. 496/2024 e, per l'effetto, la declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del sig. La Vecchia Salvatore, con rimessione degli atti al primo giudice per la pronuncia sul merito, ai sensi dell'art. 199 comma 2 c.g.c.

A sostegno della propria richiesta, l'appellante ha richiamato in primo luogo i percorsi argomentativi contenuti nella sentenza n. 468/2022 di questa Sezione di appello; ha poi contestato i nuovi argomenti spesi dal primo giudice, fondati essenzialmente su due assunti, ritenuti entrambi non condivisibili:

- l'assenza di un'attività gestoria di pubbliche risorse da parte del privato beneficiario, inibente la configurabilità di un rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'amministrazione concedente il beneficio;
- la natura prevalentemente "assistenziale" della provvidenza.

**2.1** Con riferimento al primo contestato assunto, la Procura appellante ha puntualizzato che il rapporto di servizio – e, quindi, la giurisdizione

contabile – sussiste tutte le volte in cui il privato si inserisca, volontariamente, attraverso una sua iniziativa personale, in un binario orientato al perseguimento di una politica e/o finalità di interesse pubblico, alla cui realizzazione sono destinate pubbliche risorse. Tale volontario inserimento fa sì che il privato, percettore di una provvidenza pubblica orientata al perseguimento di un determinato obiettivo di interesse generale, entri *ipso facto* in un rapporto di servizio con l'amministrazione pubblica concedente, anche in assenza di obblighi gestori specifici e/o di rendicontazione contabile del denaro ricevuto.

Ciò chiarito, poiché secondo la prospettazione dell'appellante non è dubitabile che tutto l'impianto normativo in materia di reddito di cittadinanza sia stato concepito dal Legislatore italiano col dichiarato intento di favorire lo sviluppo e l'incremento dell'occupazione attiva, risulta logicamente conseguenziale che il privato che (volontariamente) si inserisca in tale programma, risulti avvinto da un rapporto di servizio con l'amministrazione.

**2.2** Con riferimento al secondo assunto, la Procura appellante ha sostenuto che assicurare al percettore del reddito di cittadinanza e al suo nucleo familiare condizioni dignitose di vita non può considerarsi il fine, ma solo il mezzo per realizzare l'obiettivo - principale e assorbente - dell'impiego e dell'inserimento professionale dello stesso nel mondo lavorativo.

In tale ottica di strumentalità, secondo l'appellante, non può ritenersi dirimente il regime di esenzione dall'IRPEF di cui beneficia il reddito di cittadinanza (art. 3, comma 4, del d.l. n. 4 del 2019).

E ciò in quanto il mancato assoggettamento all'imposizione era conseguenza della peculiare finalità assegnata dal legislatore al beneficio, che lo differenziava da altre provvidenze sociali, parimenti esentate da IRPEF, la cui erogazione trovava invece giustificazione essenzialmente sul solo stato di bisogno.

**2.3** La Procura, pertanto, ha concluso chiedendo la declaratoria di sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità e la rimessione degli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado appello, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c.

**3.** Con memoria depositata in data 8 settembre 2025, si è costituito il sig. la Vecchia Salvatore con il patrocinio dell'avv. Irene Cossu, chiedendo il rigetto del gravame.

L'appellato, nel condividere l'iter argomentativo esposto nella sentenza gravata, ha rilevato che ai fini della sussistenza del rapporto di servizio, e quindi della giurisdizione del giudice contabile, devono ricorrere contestualmente tre requisiti: a) la provenienza pubblica delle risorse erogate; b) un vincolo funzionale di destinazione delle stesse a uno scopo pubblicistico con annessa attività gestoria; c) l'obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente in relazione alle somme ricevute.

Da tali presupposti deriverebbe quindi l'esclusione del reddito di cittadinanza dai contributi di scopo e il suo inserimento nella categoria dei meri sussidi.

Nel merito, la difesa ha eccepito che il sig. La Vecchia ha concordato

con l'INPS un piano di rateizzazione, come da documentazione allegata, sicché nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte dovesse ritenersi competente, dovrà necessariamente rilevare la carenza di interesse da parte della Procura a proseguire l'azione.

Per tale motivo ha concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario e, nel merito, il rigetto dell'appello.

**4.** All'odierna udienza, le parti hanno argomentato le rispettive difese concludendo come in atti.

La causa è passata in decisione.

### **DIRITTO**

Il presente appello merita accoglimento, nei termini sottoindicati.

A tal riguardo, il Collegio intende dare continuità, in assenza di plausibili ragioni per discostarsene, all'orientamento già univocamente espresso nella materia da questa Sezione d'appello.

Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 468/2022 e alle più recenti decisioni n. 83/2025, n. 106/2025, n. 117/2025, n. 135/2025 n. 158/2025, 199/2025 e 203/2025 le quali, all'esito di un articolato percorso logico-argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato anche ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c., hanno riconosciuto la sussistenza della giurisdizione contabile in materia di indebita percezione del cd. "reddito di cittadinanza".

Tutto ciò valorizzando:

- la natura della misura in questione quale strumento di politica attiva del lavoro;

- la sussistenza del cd. rapporto di servizio tra il percettore e l'Amministrazione erogante, per essere il primo funzionalmente inserito all'interno di uno specifico programma pubblicistico, indipendentemente dal trasferimento al medesimo percettore di funzioni e poteri autoritativi e dalla configurazione, a carico dello stesso, di obblighi di rendicontazione delle somme percepite.

Nello specifico, è stato condivisibilmente affermato che *«il reddito di cittadinanza costituisce un particolare beneficio economico, introdotto nell'ordinamento italiano dal d.l. 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e in gran parte successivamente abrogato dall'art.1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n.197, al dichiarato fine di operare una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.*

*L'art. 1, comma 1, del menzionato decreto-legge, infatti, definisce il reddito di cittadinanza "quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro".*

*Ai sensi del successivo art. 4, per beneficiare del reddito di cittadinanza, è necessario rispettare alcune condizionalità: immediata disponibilità al lavoro, con obbligo di accettare una delle offerte di lavoro congrue proposte dall'Amministrazione e adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale attraverso la sottoscrizione di un "patto per il lavoro" e, in presenza di particolari criticità, di un "patto per l'inclusione sociale".*



*Al rispetto di tali condizioni, salvi taluni casi specifici di esonero, sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi. Il venir meno agli obblighi previsti comporta dirette conseguenze negative sulla percezione del beneficio (a seconda della gravità dell'inadempimento, dalla decurtazione delle somme da erogare sino alla decadenza o alla revoca del beneficio con obbligo di restituire quanto indebitamente percepito).*

*L'art. 3, comma 6, del d.l. n.4/2019 specifica che il reddito di cittadinanza è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2 del medesimo decreto-legge (che non richiede la preventiva stipulazione del patto per il lavoro o del patto per l'inclusione sociale).*

*Il successivo art. 4, comma 4, del d.l. n.4/2019 precisa che la domanda di reddito di cittadinanza, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, condizione necessaria per l'erogazione del beneficio. L'art.7, comma 5, dispone la "decadenza" dal reddito di cittadinanza, tra l'altro, ad eccezione dei casi di esclusione o esonero, quando uno dei componenti il nucleo familiare non sottoscrive il patto per il lavoro o il patto per l'inclusione sociale.*

*Il reddito di cittadinanza ha, dunque, la chiara finalità di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro e costituisce uno strumento di politica attiva del lavoro. Le condizionalità che caratterizzano la misura, tutte finalizzate all'inserimento lavorativo dei beneficiari, escludono la*

*riconducibilità dell'istituto ad una prestazione avente natura esclusivamente o prevalentemente assistenziale.*

*Elemento necessario per l'inserimento degli interessati nel programma pubblico di ingresso nel mondo del lavoro è, quindi, la domanda di reddito di cittadinanza, resa dall'interessato all'INPS, equivalente a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (art. 4, comma 4, del d.l. citato). La stipulazione del patto per il lavoro costituisce, pertanto, un adempimento successivo e non un requisito preliminare. La mancata stipulazione del patto per il lavoro determina infatti, la decadenza dal reddito di cittadinanza già riconosciuto.*

*La qualificazione del reddito di cittadinanza come strumento di politica attiva del lavoro e non come prestazione di natura esclusivamente o prevalentemente assistenziale trova autorevole conferma nella costante e univoca giurisprudenza costituzionale in materia. Già prima della menzionata sentenza di questa Sezione n. 468/2022, la Corte costituzionale aveva, infatti, avuto modo di affermare che il reddito di cittadinanza non aveva natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e di inclusione che comportava precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo (sentenza n.126/2021). Il reddito di cittadinanza, non avendo natura meramente assistenziale ma anche di reinserimento lavorativo, non può quindi essere equiparato all'assegno sociale (sentenza n.137/2021) né, comunque, ad altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema rigoroso di*

*obblighi e condizionalità (sentenze n.122/2020 e 126/2021). In altre parole, il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale (sentenza n.169/2023).*

*Questo orientamento è stato recentemente ribadito nella sentenza n.31/2025 di questa Sezione dove si legge: "In definitiva, gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva (...) Non incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell'interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico. All'interno di questa peculiare struttura della misura, si giustificano anche le ulteriori condizionalità e preclusioni che la connotano, anch'esse finalizzate al percorso di integrazione sociale" (...)*

*Atteso quindi che il reddito di cittadinanza, pur presentando indubbiamente anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolveva esclusivamente o prevalentemente in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma perseguiva diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, non vi sono motivi per negare la sussistenza del rapporto di servizio tra chi beneficia della misura e*

*l'Amministrazione erogatrice e, quindi, conseguentemente, la giurisdizione contabile in caso di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Né, in senso contrario al riconoscimento del rapporto di servizio, atteso che ciò che conta è il perseguimento della finalità prevista dalla legge, può risultare rilevante l'eventuale mancata effettiva realizzazione dell'obiettivo occupazionale, pur a fronte del corretto ed esaustivo espletamento degli adempimenti richiesti dalla legge.*

*Come già sostenuto da questa Sezione nella più volte menzionata sentenza n. 468/2022, la giurisprudenza di legittimità, pacificamente, ha da tempo affermato il principio secondo il quale la sussistenza del rapporto di servizio è da intendere in senso lato e la giurisdizione contabile può prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi al privato percettore e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale delle somme ricevute. Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile in merito alla illecita percezione di un contributo pubblico, risulta decisivo il mancato perseguimento degli scopi voluti dalla legge con la contribuzione, non avendo rilevanza né la natura pubblica o privata del soggetto che gestisce il denaro pubblico, né il titolo in base al quale avviene la gestione della risorsa pubblica. Il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato si configura, dunque, in tutti i casi in cui quest'ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse*

conseguite dalle finalità cui erano preordinate (ex plurimis, Cass. SS.UU., 11 aprile 2023, n.9659). L'inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla realizzazione dell'interesse pubblico sotteso al finanziamento e il danno consegue allo sviamento delle somme ricevute da tali finalità (ex plurimis, Cass. SS.UU., 17 febbraio 2022, n.5228).

Quindi, considerato che, in rapporto al reddito di cittadinanza, il prevalente fine pubblico era costituito dall'inserimento nel mondo del lavoro di persone in condizioni di disagio sociale ed economico, avendo il previsto beneficio economico un carattere assistenziale meramente secondario e strumentale, va senz'altro riconosciuta la sussistenza del rapporto di servizio tra chi beneficia della misura e l'Amministrazione erogatrice e, quindi, la giurisdizione contabile. Il beneficiario del reddito di cittadinanza non era, infatti, un mero destinatario di provvidenze pubbliche per alleviare precarie condizioni economiche ma il destinatario di risorse pubbliche alle quali era impresso uno specifico vincolo di destinazione, consistente nella partecipazione al programma pubblicistico di inserimento nel mercato del lavoro.

Come quindi condivisibilmente affermato nel citato precedente di questa Sezione "tratteggiato il perimetro entro cui la finalità di politica del lavoro deve realizzarsi, il rapporto di servizio si connota, perciò, per la partecipazione attiva dell'interessato richiedente il beneficio alla ricerca di una occupazione e per la sua soggezione ad una variegata tipologia di obblighi e vincoli che si pongono quali precipue condizioni

*alla percezione stessa del beneficio”; ed ancora “la circostanza che la principale natura dell’istituto sia quella propulsiva rispetto al mondo del lavoro è rimarcata, appunto, dalle numerose condizionalità che lo accompagnano” (sentenza n.468/2022).*

*(...) Parimenti non decisivo per il diniego della giurisdizione contabile in materia di reddito di cittadinanza risulta essere l’art.3, comma 4, del d.l. n.4/2019, secondo il quale il reddito di cittadinanza era esente dal pagamento dell’IRPEF e si configura come sussidio di sostentamento.*

*Si osserva che il reddito di cittadinanza, come detto, pur presentando indubbiamente anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, perseguiva principalmente obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale e, quindi, il correlato beneficio economico, per il quale era prevista una esenzione fiscale, non ne mutava la natura.*

*Pertanto, l’esenzione dall’IRPEF del beneficio economico ottenuto, così come avviene per ogni altra agevolazione fiscale, non implica automaticamente l’assenza di un rapporto di servizio rilevante ai fini del riconoscimento della giurisdizione contabile, potendo, anzi, costituire una misura strumentale alla migliore realizzazione di un determinato interesse pubblico.*

*Nel contempo, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, risulta rilevante, ai fini della sussistenza del rapporto di servizio e del conseguente riconoscimento della giurisdizione contabile, il chiaro ed univoco orientamento costantemente espresso dalla Corte costituzionale, secondo la quale il reddito di cittadinanza non costituiva una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario*

*dell'individuo, ma perseguiva obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale di interesse pubblico. La temporaneità della misura e la previsione di rigide condizionalità che, se disattese, erano idonee a determinare il venir meno del diritto alla prestazione sarebbero risultate, infatti, del tutto inconciliabili con una qualificazione meramente assistenziale per la quale, viceversa, prevale l'esigenza di rispondere ai bisogni primari»* (così, testualmente Corte conti, Sez. II App., n. 106/2025 e n. 83/2025; id., Sez. II App. n. 468/2022 n. 158/2025, n. 199/2025 e 203/2025).

Resta allora confermata l'infondatezza della posizione del giudice di prime cure, tenuto conto, alla luce di quanto sopra esposto:

- della natura del reddito di cittadinanza quale strumento di politica attiva del lavoro;
- della sussistenza del cd. rapporto di servizio tra privato percettore e Amministrazione erogante, la cui configurazione può prescindere dal trasferimento, in capo al primo, di funzioni e poteri autoritativi e dalla previsione, in capo allo stesso, di obblighi di rendicontazione finale delle somme di denaro ricevute;
- dell'irrelevanza della eventuale, mancata attuazione, in concreto, dell'obiettivo occupazionale, dovendosi guardare, come ben rimarcato dalla Procura appellante, alla formulazione letterale e all'intenzione del Legislatore e, dunque, alla finalità sottesa alla previsione normativa della misura.

Conclusivamente, l'appello va accolto e, per l'effetto, va affermata la

giurisdizione della Corte dei conti nella controversia oggetto del presente giudizio, con rinvio degli atti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 199, comma 1, lett. a) e comma 2, c.g.c., per la prosecuzione, in diversa composizione, del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del presente grado d'appello.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dalla Procura regionale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,

- dichiara la giurisdizione della Corte dei conti nella presente controversia;
- rimette, ai sensi dell'art. 199, comma 1, lett. a) e comma 2, c.g.c., gli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione, in diversa composizione, del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del presente grado d'appello.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Ida Contino)

(dott.ssa Rita Loreto)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il

17 NOVEMBRE 2025

p. IL DIRIGENTE

(Dr. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO  
LUCIA BIANCO